OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI: 1 definizioni dei trattamenti termici e delle lavorazioni complementari, e del campo di applicazione della S.T.T.srl –2 richieste di offerte ed ordini – 3 conferme d'ordine – 4 disposizioni sulle lavorazioni e documenti di trasporto –5 proprietà del materiale – 6 responsabilità – 7 specifiche di vendita –8 collaudo –9 scarto di lavorazione –10 presa, consegna, trasporto del materiale – 11 spese di magazinaggio –12 imballaggio – 13 reclami –14 condizioni di pagamento –15 foro competente.
Le presenti condizioni oltre che condivise sempre con il committente in seguito a richiesta d'offerta o invio di ordine risultano pubblicate sul sito Internet di S.T.T. www.sttnet.it , dove possono essere consultate prendendone così piena e adeguata cognizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 primo comma del Codice Civile.

1) DEFINIZIONI DEI TRATTAMENTI TERMICI E DELLE LAVORAZIONI COMPLEMENTARI, E DEL CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Per trattamenti termici si intendono tutti quei cicli termici previsti dalla tabella UNI EN 10052. Le definizioni, le condizioni tecniche e le caratteristiche dei controlli da eseguire sui vari trattamenti termici sono stabilite a livello generale nelle specifiche norme UNI vigenti.
1.2 Le presenti "Condizioni Generali di Fornitura" si intendono valide anche per le lavorazioni complementari e per i nuovi processi termici o termochimici non previsti dalla tabella UNI EN 10052.
1.3 Le presenti "Condizioni Generali di Fornitura" si applicano all'esecuzione di cicli termici concordati tra Committente e trattamentista e opportunamente validati. Sono esclusi dall'ambito applicativo gli sviluppi di processi dedicati, e le fasi di messa a punto di un nuovo prodotto/processo.

2) RICHIESTE DI OFFERTE ED ORDINI

2.1 Una richiesta di offerta da parte del committente deve essere accompagnata da un "documento tecnico" che contempli le specifiche necessarie per l'esecuzione delle attività (in particolare qualità del materiale, ciclo tecnologico, trattamenti termici già eseguiti, ciclo termico da effettuare).
2.2 Una richiesta di offerta o l'invio di un ordine da parte del Committente comportano sempre la conoscenza e la condivisione delle presenti condizioni generali di fornitura.
2.3 L'offerta comporta un limite di validità e non è da ritenersi valida se il Committente apporta qualsiasi variazione di carattere tecnico a quanto preventivamente richiesto.
2.4 L'ordine, solitamente formulato per iscritto, deve riportare tutti i dati necessari per eseguire il trattamento termico richiesto, nonché le modalità di consegna e pagamento.
2.5 Sui documenti d'ordine, di consegna e/o sui disegni il Committente è tenuto ad indicare la quantità dei materiali da trattare, il trattamento termico richiesto e le caratteristiche meccaniche e metallurgiche da ottenere (usando la terminologia esatta e sufficiente prevista dalle norme UNI); in mancanza di ciò il trattamentista è esente da ogni responsabilità per vizi o difetti riscontrati su prodotto dopo il trattamento.
2.6 In caso di rapporti già consolidati, la funzione dell'ordine può essere sostituita dal documento di trasporto; in caso di difformità da intese precedentemente raggiunte, il materiale resterà sospeso in attesa di accordi; eventuali modifiche successive all'inizio delle lavorazioni saranno considerate solo se trasmesse per iscritto e se compatibili con lo stato di avanzamento delle lavorazioni.

3) CONFERME D'ORDINE

3.1 L'ordine viene confermato per iscritto dal trattamentista entro otto giorni dal ricevimento; qualora la conferma di un ordine non sia conforme alle intese ed all'ordine, la mancata denuncia da parte del

Committente (entro otto giorni dalla ricezione della conferma con variazioni del trattamentista) equivale ad una tacita accettazione delle modifiche introdotte.

3.2 Il trattamentista richiamerà in modo adeguato l'attenzione del Committente sulle sue modificazioni proposte; il testo della conferma d'ordine, se scritto, prevale in ogni caso sul testo difforme dell'offerta e dell'ordine.

4) DISPOSIZIONI SULLE LAVORAZIONI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

4.1 I materiali consegnati al trattamentista devono essere accompagnati da una bolla di consegna che contenga i seguenti dati:

a) quantità dei pezzi, dei colli (se il materiale è già legato) o dei contenitori con peso relativo;
b) descrizioni e denominazioni dei particolari (allegando eventuale disegno o codice identificativo);
c) tipo di trattamento termico, caratteristiche richieste ed eventuale ciclo termico;
d) valori richiesti di durezza e relativi metodi di prova, oppure valori di resistenza a trazione da essi dedotti con relativa tabella di conversione; e) tolleranze sulle deformazioni ammesse;
f) qualsiasi altro dato utile ad una ottimale esecuzione del trattamento termico

4.2 Dati e richieste pervenuti al trattamentista successivamente alla consegna del materiale anche per iscritto non hanno alcun valore se non sono stati richiamati o preannunciati sul ddt di consegna.

4.3 Le tolleranze dei valori delle caratteristiche richieste dovranno essere quelle contemplate dalla norma nazionale relative ai trattamenti richiesti ed ai materiali da trattare.

4.4 La mancanza di dati o l'erronea parziale indicazione degli stessi esclude ogni responsabilità da parte del trattamentista, fermo l'obbligo del Committente di pagare delle lavorazioni eseguite.

5) PROPRIETA' DEL MATERIALE

Il materiale per il trattamento termico si intende di proprietà del Committente e si intende di qualità e in condizioni adatte a sopportare i trattamenti termici richiesti.

6) RESPONSABILITA'

6.1 Il trattamentista si impegna ad eseguire i trattamenti termici e le lavorazioni ausiliarie connesse secondo le norme della tecnica più avanzata, osservando le prescrizioni dell'Acciaieria e/o della fonderia produttrice del materiale da trattare; non è comunque responsabile di eventuali anomalie prodotte da un trattamento da lui proposto ed approvato dal Committente o da cicli termici particolari non previsti dalle normative e richiesti dal Committente.

6.2 Nessuna responsabilità può essere attribuita al trattamentista per difetti di lavorazione qualora gli stessi siano imputabili al materiale consegnatogli o conseguenti a mancate od insufficienti informazione circa le lavorazioni effettuate anteriormente alla consegna dei pezzi da trattare.

6.3 In caso di danneggiamento del materiale a causa del processo di lavorazione imputabile a sua colpa, oltre alla perdita della relativa fatturazione il trattamentista è tenuto a corrispondere al Cliente a titolo di risarcimento del danno esclusivamente il costo del materiale sotto forma di barra o billetta, ovvero della materia prima nel caso di fusioni, indipendentemente dal valore che la merce ha acquisito in seguito alle lavorazioni meccaniche subite, e comunque un importo non eccedente il doppio del controvalore del trattamento eseguito.

6.4 Il trattamentista è tuttavia a disposizione del Cliente per la stipulazione scritta, in deroga alle presenti, di condizioni speciali di fornitura che prevedranno il risarcimento del controvalore dei pezzi sottoposti a trattamento, purché previamente dichiarato.

6.5 Nel caso il Cliente prescriva un ciclo termico di particolare difficoltà tecnica, il trattamentista non è responsabile di rotture e deformazioni del materiale fornito. Per esempio:

_ raddrizzatura dei pezzi temprati;

_ tempra in acqua di acciai al carbonio o in olio di acciai al CrMo o al V con C maggiore di 0,30 %;

_ dimensioni/massa eccessiva rispetto al tipo di acciaio adatto es. tondi o barre lunghe e sottili, anelli o corone con diametro/spessore eccessivo, ecc.

6.6 Il trattamentista non è altresì responsabile di deformazioni dovute alla trasformazione microstrutturale che provoca il trattamento termico (aumento o diminuzione di volume dell'acciaio che possono provocare deformazioni oltre i sovra metalli previsti).

6.7 Nelle produzioni di serie, in modo particolare di viti, bulloni o punteria, il trattamentista non può garantire la totale uniformità della fornitura.

Per garantirsi che anche un solo pezzo risulti non conforme o mescolato il cliente dovrà istallare un collaudo finale al momento dell'imballo per la spedizione completamente automatico (correnti interrotte, correnti parassite, risonanza acustica o altri sistemi).

6.8 In ogni caso il Cliente sarà tenuto a pagare per intero il valore della lavorazione eseguita anche se il materiale non è più utilizzabile.

6.9 Il trattamentista non assume responsabilità nel caso in cui il cliente non abbia effettuato il collaudo prima che il materiale trattato sia sottoposto ad altre lavorazioni o montaggi o sia consegnato a terzi. Solo nel caso in cui vengano evidenziati vizi occulti, non rilevabili cioè se non con la distruzione dei pezzi, la responsabilità del trattamentista sarà regolato come al 6.3.

6.10 Oltre a tutti i punti sopra si evidenzia che la S.T.T.srl non accetterà reclami per eventuali non conformità oltre i 10gg dal ricevimento merci da parte del committente come da Art 1665 ultimo comma cod. civile e/o dopo aver subito ulteriori lavorazioni successive al trattamento termico.

7) SPECIFICHE DI VENDITA

7.1 I pezzi dal trattamentista sono forniti: a peso, a consuntivo, per ciascun pezzo, per affitto d'impianto, per unità di superficie trattata.

7.2 I pesi e le misure validi per la determinazione dell'unità di calcolo dei prezzi sono quelli ricollocati dal trattamentista al ricevimento del materiale presso il suo stabilimento.

7.3 I dati riportati sui documenti di consegna del Cliente hanno solo un valore indicativo.

7.4 E' riconosciuta al trattamentista una tolleranza di calo di peso del 3% in conseguenza della lavorazione ed al complesso delle operazioni che esso comporta, nonché per movimento della presa e consegna dei materiali in grandi masse.

7.5 E' riconosciuta al trattamentista una tolleranza sul mescolamento di corpi estranei in quantità inferiori allo 0,1% dovuto alla caratteristica fisiologica dei forni da tempra non a camera.

7.6 Il pagamento delle lavorazioni già pattuite può essere sospeso limitatamente alla parte contestata del materiale trattato.

8) COLLAUDO

8.1 Il trattamentista si impegna ad eseguire, ove contrattualmente stabilito, il collaudo dei materiali trattati secondo le richieste del cliente (es. durezza) e/o secondo l'uso e le tolleranze previste dalla norma di unificazione vigenti al momento dell'appalto.

8.2 Il materiale da sottoporre a collaudo dovrà essere accompagnato da un documento di controllo redatto di comune intesa tra le parti secondo la norma UNI EN 10204.

8.3 Il trattamentista sarà esente da ogni responsabilità nel caso in cui il materiale sia sottoposto ad altre lavorazioni o consegnato a terzi senza preventivo collaudo da parte del cliente.

9) SCARTO DI LAVORAZIONE

Il cliente è tenuto ad accordare una tolleranza scarti sulla lavorazione del 3% o altra concordata, computata sul fatturato annuale o nel periodo in cui gli ordini fossero dati per un tempo inferiore. Gli scarti del trattamento termico divengono proprietà di S.T.T.

10) PRESA, CONSEGNA, TRASPORTO DEL MATERIALE

10.1 La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se spedita in porto franco e se viaggia sui mezzi di trasporto del trattamentista.

10.2 Le spese di trasporto sono a carico del cliente anche se la presa e consegna dei materiali sono effettuate con mezzi del trattamentista.

10.3 Le consegne avvengono sempre nello stesso stabilimento del trattamentista.

11) SPESE DI MAGAZZINAGGIO

11.1 In difetto di specificazione del tempo, l'esecutore del trattamento termico non è tenuto al magazzinaggio dei materiali oltre i seguenti limiti di tempo: - un mese prima della ricezione di disposizione di lavorazione;

- un mese dopo l'esecuzione della lavorazione in attesa di istruzioni per la spedizione del pronto per la consegna.

11.2 Trascorsi tali termini di tempo, così come nel caso di ritiro dei materiali prima dell'avvenuta lavorazione, il trattamentista addebiterà le spese di facchinaggio e di trasporto interno del materiale, restando espressamente sollevato da ogni responsabilità per la conservazione dello stesso.

12) IMBALLAGGIO

12.1 Il cliente è tenuto a spedire il materiale da trattare convenientemente imballato ed in modo che esso non subisca danni durante il trasporto.

12.2 Il trattamentista può usare il medesimo imballo per restituire della merce.

12.3 Eventuali ulteriori spese di imballo saranno a carico del Cliente ed oggetto di fatturazione.

13) RECLAMI

13.1 In deroga all'art. 1667 c.c. il Cliente decade dal diritto di garanzia se non denunzia i vizi all'Appaltatore entro otto giorni dal ricevimento della merce e comunque prima che questa venga sottoposta ad altra lavorazione o passata a terzi.

13.2 Il cliente s'impegna, in caso di reclamo e contestualmente allo stesso, a far recapitare, a sua cura e spese, un campione del materiale trattato e contestato presso lo stabilimento del trattamentista.

14) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La condizione di pagamento fanno parte della trattativa commerciale. La divisa, se non diversamente specificato si intende in euro. I termini di pagamento non devono comunque superare i 60 gg dalla data della fattura (legge 192/12 e direttiva CE 97/5)

15) FORO COMPETENTE

15.1 Il Foro competente per qualsiasi giudizio, anche di garanzia, connessione o continenza, è esclusivamente quello nella cui giurisdizione trovasi la sede del trattamentista o un suo stabilimento.
15.2 L'emissione di tratte, l'accettazione di assegni e cambiali e qualsiasi altra modalità di pagamento non modificano la competenza sopra indicata.

Le presenti condizioni Generali di Fornitura sono state redatte sulla base delle medesime pubblicate presso l'Associazione Italiana Metallurgia sul Sito Internet A.I.M. (www.aimnet.it/cstt.html)

Letto, confermato, sottoscritto

…….. lì ……